

NORME SPECIFICHE DELLA MANIFESTAZIONE

Art. 1 - Ferrara Fiere Congressi S.r.l. (a seguire anche Ferrara Fiere) organizza il **"MISEN - IL SALONE NAZIONALE DELLE SAGRE"**.

Art. 2 - La Manifestazione comprende le seguenti aree merceologiche: *campionaria, enogastronomia, hobbistica e tempo libero, sagre e prodotti tipici*.

Art. 3 - La Manifestazione prevede la partecipazione di Sagre che, in due fasce orarie giornaliere, propongono al pubblico assaggi gratuiti delle loro specialità.

Art. 4 - Le date di apertura e di chiusura della Manifestazione vengono fissate da Ferrara Fiere che si riserva in ogni momento di modificare insindacabilmente la durata e le date di apertura e di chiusura della Manifestazione senza che ciò comporti alcun diritto di indennità agli espositori.

AMMISSIONE

Art. 5 - Sono ammessi alla Manifestazione operatori delle categorie di cui all'articolo 2, sia pubblici che privati, la cui domanda di partecipazione sia stata inoltrata a Ferrara Fiere.

L'accettazione della domanda e l'assegnazione degli spazi espositivi viene effettuata ad insindacabile giudizio di Ferrara Fiere. L'ammissione viene disposta nei limiti dello spazio disponibile.

NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Art. 6 - La domanda di partecipazione, che dovrà essere redatta sugli appositi moduli predisposti da Ferrara Fiere o da Partner della società, dovrà pervenire a Ferrara Fiere entro i termini indicati nel modulo di partecipazione e dovrà recare la sottoscrizione del Titolare o del legale rappresentante della ditta e essere accompagnata dalla contabile del versamento dell'acconto prestabilito.

È facoltà in ogni caso dell'Organizzatore accogliere domande di partecipazione pervenute oltre i termini prefissati.

Art. 7 La presentazione della domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modulo, costituisce proposta irrevocabile per il richiedente e comporta l'accettazione del presente Regolamento di Manifestazione e di ogni altra norma relativa all'organizzazione e al funzionamento della manifestazione e del Quartiere Fieristico.

Art. 8 - E' vietata qualsiasi forma di concorrenza sleale tra i partecipanti alla Manifestazione. A tal proposito la ditta espositrice si impegna ad accettare ai soli fini espositivi, tutte quelle iniziative che Ferrara Fiere potrà intraprendere.

Ferrara Fiere ha altresì il potere di rendere esecutive le decisioni e i provvedimenti idonei per garantire l'immediata cessazione di eventuali possibili concorrenze sleali, o per tutelare gli altri espositori e Ferrara Fiere stessa.

Art. 9 - La mancata accettazione, da parte di Ferrara Fiere, della domanda di partecipazione presentata dall'espositore dà diritto, a quest'ultima, al rimborso dell'anticipo versato.

Art. 10 - Il partecipante che, per legittima e comprovata impossibilità sopravvenuta, non sia in grado di intervenire alla manifestazione, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione a Ferrara Fiere a mezzo PEC o raccomandata A.R. almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione. In ogni caso Ferrara Fiere avrà diritto di trattenere o riscuotere l'acconto di cui al modulo di partecipazione, fatto salvo ogni eventuale ed ulteriore diritto al risarcimento di maggiori danni. Se viceversa detta comunicazione verrà data meno di 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione, il partecipante sarà tenuto al pagamento dell'intera quota di partecipazione, salvo sempre il diritto per eventuali maggiori danni diretti e indiretti. In tale ipotesi, la Fiera potrà comunque disporre dello stand, anche assegnandolo ad altri espositori. Sulla valutazione delle cause che impediscono all'espositore di partecipare, giudicherà la Fiera.

In caso di recesso relativo a domanda di partecipazione pervenuta oltre il termine prefissato ed accolta da Ferrara Fiere, l'espositore dovrà comunque riconoscere l'intera quota di partecipazione.

Se l'espositore non appronterà il proprio stand entro i termini indicati nel modulo di partecipazione, egli sarà considerato inadempiente e, anche in questa ipotesi, la Fiera potrà comunque disporre dello stand, anche assegnandolo ad altri espositori.

La Fiera potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione fino a due settimane prima della data di apertura della manifestazione e - per motivi attinenti all'organizzazione della manifestazione e al suo regolare svolgimento - sino al giorno di apertura. In tale ipotesi, non sarà tenuta a indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire la quota d'iscrizione e la quota di partecipazione eventualmente già incassate.

PAGAMENTI

Art. 11 - L'ammissione alla Manifestazione è subordinata al versamento delle quote previste dalla domanda di partecipazione entro i termini indicati dalla stessa. Ferrara Fiere Congressi rilascerà il "pass di entrata" in Fiera solo ad avvenuto pagamento. Nel caso in cui l'espositore non

provveda al previsto pagamento nei termini fissati, Ferrara Fiere Congressi s.r.l. potrà procedere a vie legali.

FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO

Art. 12 - Ogni forma di propaganda e di pubblicità è soggetta all'imposta comunale ai sensi del D.P.R. 639/1972 e, se dovuta, dovrà essere corrisposta direttamente al Comune di Ferrara, ovvero suo mandatario.

POSTEGGI

Art. 13 - I posteggi sono assegnati secondo i criteri merceologici e l'ambientazione generale della manifestazione, possibilmente seguendo l'ordine di presentazione delle domande di partecipazione. Ferrara Fiere ha la facoltà, se necessario per il buon esito della manifestazione, di spostare o ridurre il posteggio senza alcun indennizzo all'espositore.

Art. 14 - Le dimensioni degli stand modulari allestiti e delle aree libere sono forfettizzati in 9 mq. (mt 3x3), con la possibilità di allargarsi secondo precise indicazioni dell'organizzazione.

Salvo casi particolari, che dovranno essere autorizzati da Ferrara Fiere Congressi, le aree sono messe a disposizione dell'espositore nei giorni precedentemente comunicati e gli stand devono essere pronti entro le ore nove del giorno dell'apertura della Manifestazione.

A fuori degli orari stabiliti per allestimento e disallestimento, eventuali anticipi o proroghe dovranno essere autorizzate dall'Ufficio Tecnico di Ferrara Fiere e potranno essere soggetti ad eventuale addebito di costi di servizio.

I posteggi sono concessi, in base alla disponibilità di Ferrara Fiere, per l'area risultante dal "modulo di adesione" e per l'ubicazione eventualmente concordata fra le parti. Successive eventuali modifiche o scambi devono essere autorizzati da Ferrara Fiere e fatti a spese dell'espositore.

Art. 15 - La cessione, anche a titolo gratuito, o il subaffitto di tutto o parte del proprio posteggio sono tassativamente vietati. L'ospitalità di altre ditte nel proprio posteggio è permessa solo previa comunicazione ed accettazione da parte di Ferrara Fiere Congressi mediante compilazione del relativo modulo e versamento dell'importo dovuto. E' ammesso il collegamento tra posteggi vicini per formare un unico ambiente di esposizione.

Art. 16 - E' altresì vietata l'esposizione di prodotti non indicati nella "domanda di partecipazione", o di altro produttore, come pure ogni forma di richiamo fatto per conto di altra ditta. L'inosservanza di tali norme dà luogo alla chiusura del posteggio per colpa dell'espositore senza rimborso delle quote pagate e salvo ogni danno per Ferrara Fiere.

Art. 17 - Ogni espositore è tenuto a presentare all'Ufficio Tecnico il progetto di allestimento del proprio stand entro un mese prima dell'inizio della manifestazione e realizzarlo a sue spese solo dopo aver ottenuto l'approvazione.

In mancanza di essa Ferrara Fiere si riserva il diritto di far modificare o far togliere tutto o parte dell'allestimento eseguito abusivamente e che, a inappellabile giudizio di Ferrara Fiere, contrasti col regolamento o disturbi la visione d'insieme del padiglione o sia di danno agli espositori o al pubblico.

Art. 18 - Gli allestimenti non possono occupare area maggiore di quella prevista per ogni stand, né superare i limiti stabiliti da Ferrara Fiere per quanto riguarda i divisori laterali o di fondo, né dar luogo a doppi fronti.

Art. 19 - Ogni espositore è tenuto a presidiare il proprio stand durante l'intero orario di apertura al pubblico della Manifestazione. E' altresì vietato lasciare incustodito il proprio posteggio durante gli orari di apertura al pubblico. La smobilitazione dei posteggi può iniziare soltanto dopo la chiusura della manifestazione in base all'orario comunicato da Ferrara Fiere Congressi. Ogni chiusura e/o disallestimento anticipato dello spazio espositivo, non approvato dall'organizzazione, comporterà una sanzione pari al valore dell'affitto dello stand, da versare a Ferrara Fiere Congressi.

Art. 20 - Entro i termini di disallestimento è fatto obbligo all'espositore di riconsegnare il posteggio nello stato in cui gli è stato consegnato.

Gli eventuali danni arrecati ad allestimenti e/o arredi e/o utenze saranno successivamente addebitati all'espositore. È onere dell'espositore segnalare repentinamente all'ufficio tecnico eventuali danni preesistenti rilevati al momento della consegna del posteggio.

SERVIZI GENERALI E SERVIZI TECNICI

Art. 21 - L'illuminazione generale dei padiglioni, diurna e notturna, viene gestita da Ferrara Fiere Congressi. Ogni espositore può provvedere a sue spese, su autorizzazione dell'Ufficio Tecnico, ad un'ulteriore illuminazione (220 V) del posteggio assegnato, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza CEI.

Art. 22 - Ferrara Fiere provvede alla fornitura di energia elettrica (220/380 V) e di acqua nel limite degli impianti a propria disposizione, con la garanzia ricevuta dalle Aziende erogatrici. I rischi derivanti dalle forniture sono a carico degli espositori. Per gli impianti di illuminazione e di erogazione d'acqua ulteriori a quelli previsti in dotazione, l'espositore deve far specifica richiesta e versare il corrispettivo previsto.

L'addebito per il consumo (220 V) eccedente i 1500 W, sarà addebitato forfettariamente in relazione agli impianti effettivamente installati in base alle tariffe in atto presso Ferrara Fiere.

Il consumo di quantitativi superiori a quelli richiesti, comporta la sospensione della fornitura, oltre all'assunzione delle proprie responsabilità e al pagamento di eventuali penalità previste da Ferrara Fiere. La richiesta per le predette forniture tecniche deve essere fatta all'atto della presentazione del "modulo di adesione".

TRASPORTI

Art. 23 - Ferrara Fiere sarà esonerata da qualsiasi responsabilità per danni alle cose e persone che dovessero derivare dal trasporto delle medesime, in accesso e in uscita.

Art. 24 - L'espositore può fare uso dei propri mezzi e provvedere con proprio personale per i servizi di trasporto e di carico e scarico delle merci all'interno del quartiere fieristico. L'espositore è responsabile per le operazioni eseguite per conto proprio da suo personale o da altro di sua fiducia e deve rispondere per eventuali danni arrecati a persone o a beni di Ferrara Fiere o di terzi mentre Ferrara Fiere Congressi rimane sollevata da ogni responsabilità al riguardo

MACCHINARI

Art. 25 - Le macchine esposte possono essere azionate, purché non costituiscano pericolo o molestia, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico e negli orari stabiliti dal Regolamento Generale del quartiere. E' fatto obbligo di dotare il macchinario di dispositivi atti a prevenire gli infortuni, i cattivi odori e l'emissione di gas e liquidi.

Le ditte interessate dovranno ottenere in anticipo le verifiche necessarie ed ottemperare alle norme vigenti in materia. Ferrara Fiere non assume alcuna responsabilità al riguardo per danni diretti o indiretti a persone o cose.

PROPRIETA' INDUSTRIALI

Art. 26 - I prodotti, le merci, i posteggi non potranno essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione di Ferrara Fiere Congressi.

Resta invece consentito a Ferrara Fiere medesima il diritto di riprodurre, anche a mezzo di persone incaricate, vedute sia d'insieme che di dettaglio, esterne ed interne.

Art. 27 - I nuovi marchi d'impresa, apposti su prodotti che figurano esposti, godono della temporanea protezione consentita dalle autorità competenti, sempre che siano state rispettate le norme vigenti.

ASSICURAZIONI - DANNI E VIGILANZA

Art. 28 - E' fatto obbligo ad ogni espositore di assicurare, a proprie cure e spese:

a) lo stand e i prodotti esposti o comunque esistenti nello stand contro tutti i rischi (a puro titolo esemplificativo e non limitativo: furto, incendio, eventi dolosi in genere, danni da infiltrazione o caduta d'acqua, eventi naturali in genere, rotture, rovine) con esclusione della possibilità di rivalsa nei confronti dell'Ente organizzatore;

b) la responsabilità civile dell'espositore per danni provocati a terzi e ai propri dipendenti, nonché i danni provocati all'Ente e ai suoi dipendenti e/o addetti.

L'espositore ove ne venga richiesto, dovrà depositare una copia della polizza presso gli uffici di Ferrara Fiere. L'ente organizzatore non assume alcuna responsabilità per danni causati a persone o cose, da chiunque o comunque provocati, anche al di fuori dell'orario di apertura dei padiglioni (compresi i giorni di allestimento e disallestimento).

Art. 29 - Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale.

Ferrara Fiere, pur provvedendo per tutta la durata della manifestazione ad un servizio generale di vigilanza all'interno del quartiere fieristico, negli orari di chiusura al pubblico ed agli espositori, è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni, compresi quelli indicati nell'articolo 21 di questo regolamento, che dovessero verificarsi a danno dell'espositore.

INGRESSI ORARI TESSERE

Art. 30 - La Manifestazione è aperta al pubblico negli orari fissati da Ferrara Fiere Congressi e resi noti attraverso vari canali; Ferrara Fiere Congressi si riserva tuttavia la facoltà di apportare le variazioni all'orario che riterrà opportune.

Art. 31 - Ferrara Fiere Congressi si riserva di stabilire il prezzo dei biglietti di ingresso a carico dei visitatori e di concedere convenzioni ad Associazioni, Comitive, Gruppi di persone o persona singola.

Art. 32 - Ogni espositore ha diritto a 3 pass persona di libero ingresso e ad 1 pass auto. Il pass auto dovrà essere compilato con numero di targa e nome del conducente. L'autista del mezzo ed eventuali passeggeri, avranno diritto all'accesso solo se muniti di regolare pass auto e pass persona.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Nel caso in cui la Manifestazione non dovesse aver luogo, per cause di forza maggiore, la responsabilità di Ferrara Fiere sarà limitata al puro rimborso delle somme versate da parte delle ditte espositrici.

Art. 34 - Nel caso in cui la Manifestazione, dopo l'avvenuta apertura, dovesse venire sospesa a causa di eventi imprevisi, Ferrara Fiere Congressi non è tenuta a restituire in tutto o in parte le quote di partecipazione incassate.

Art. 35 - Reclami di qualsiasi natura concernenti l'organizzazione e lo svolgimento della Manifestazione saranno presi in esame solo se comunicati per iscritto a mezzo lettera raccomandata o PEC e pervenuti a Ferrara Fiere entro il giorno di chiusura della manifestazione.

Le decisioni che Ferrara Fiere prenderà in merito saranno definitive ed inappellabili.

Art. 36 - Ferrara Fiere, si riserva, anche in deroga al presente regolamento, di emanare norme e disposizioni per meglio regolare la Manifestazione e i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore pari a quelle del presente regolamento e la loro osservanza è obbligatoria.

Art. 37 - L'Espositore è obbligato ad attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e le Autorità preposte alla prevenzione degli incendi e degli infortuni ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti di Ferrara. L'espositore e i terzi per suo conto operanti nel quartiere fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro rispondente ai requisiti e alle prescrizioni previste dalle vigenti normative in materia nonché ad osservare la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Ferrara Fiere non è in nessun modo responsabile di eventuali inadempienze da parte della ditta partecipante.

Art. 38 - L'espositore elegge il proprio domicilio, a ogni effetto di legge, presso la sede della Fiera, e accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Ferrara. Il rapporto fra la Fiera, l'espositore e gli eventuali soggetti terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.